



CONTRATTO

OGGETTO: Servizio di realizzazione di un restyling grafico dei materiali dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste – CIG B364F5FE61.

TRA

Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste con sede in Aosta, Strada Cappuccini 2/A, C.F. 91041130070 (nel proseguo Università), in questo contratto rappresentata dal Direttore generale dott.ssa Lucia Ravagli Ceroni

E

Il Dott. Tiziano Salerno, nato a [REDACTED], residente a [REDACTED] in [REDACTED] [REDACTED] in qualità di legale rappresentante della ditta Briefing Adv Progetti di Comunicazione Sas, P.IVA 05247160012, con sede a Torino (TO) in Via Tommaso Grossi n. 11, CAP 10126;

PREMESSO CHE

- l'Università della Valle d'Aosta ha ricevuto un'offerta dalla ditta Briefing Adv Progetti di Comunicazione Sas, P.IVA 05247160012, attraverso la piattaforma digitale certificata PlaCeVdA, fascicolo di sistema FE016917, registro di sistema PE049323-24;
- è intenzione dell'Università della Valle d'Aosta procedere all'affidamento diretto del servizio di realizzazione di un restyling grafico dei materiali dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste in favore della ditta Briefing Adv Progetti di Comunicazione Sas, P.IVA 05247160012

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto del servizio

1. Il servizio in oggetto riguarda l'affidamento del servizio di realizzazione di un restyling grafico dei materiali dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste. Nel dettaglio:
 - a) **Creatività per campagna promozionale.** Si intende l'ideazione di un annuncio completo di immagine, headline, bodycopy e payoff, da declinare per i vari mezzi (stampa, affissioni, web e social). Si richiede la realizzazione di un master orizzontale (es. mezza pagina) e uno verticale (es. junior page), di almeno tre formati web, di due formati social (post e storia), un formato slider per il sito di Ateneo e un'immagine per la home page del minisito www.univda.it/benvenuti.
 - b) **Dépliant dei corsi di laurea.** Si intende l'impostazione grafica di dépliant per la presentazione dell'offerta formativa di ogni corso di laurea offerto dall'Ateneo (n. 6, tra le 5.000 e le 8.000 battute a seconda dei corsi), di due dépliant di presentazione dell'Ateneo e di un inserto informativo da inserire nei dépliant predetti. I dépliant potranno avere due o



- tre ante e dovranno richiamare la creatività di cui al punto 1. Avranno il medesimo impianto grafico tra loro con differenziazioni tramite colori, elementi grafici, foto, ecc. I testi saranno forniti dall'Ateneo. Il lavoro richiesto prevede inoltre la definizione delle caratteristiche per la stampa e l'impaginazione esecutiva di tutti i dépliant.
- c) **Allestimenti espositivi per fiere.** Si intende l'impostazione grafica di materiali per allestire gli stand dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste in occasione di fiere e saloni dell'orientamento coordinati con la creatività di cui al punto 1. Il contenuto dovrà essere focalizzato sui corsi di laurea, sui servizi, sull'immagine della nuova sede e sui volti di studenti. Le immagini saranno fornite dall'Ateneo.
- d) **Locandina.** Si intende l'impostazione grafica di un sistema coordinato di locandine per la stampa a colori in formato A3, utilizzate per la promozione degli eventi dell'Ateneo (modello A) e per le iniziative di orientamento (modello B):
- **Modello A.** Il modello A dovrà a sua volta declinarsi in versione con foto e versione senza foto. Ciascuno di questi modelli dovrà poter essere personalizzato con elementi in colore diverso in base alla struttura proponente l'evento (n. 1 per eventi di Ateneo, n. 2 per eventi dei due Dipartimenti, n. 2 per eventi dei due Centri ricerca). Le locandine dovranno essere progettate in colore di fondo chiaro, con una zona bianca nella parte inferiore per l'inserimento di eventuali loghi di enti patrocinanti.
 - **Modello B.** Il modello B sarà utilizzato per la promozione di eventi di orientamento e dovrà essere caratterizzato da colori molto vivaci e grafica accattivante per attrarre l'attenzione di un pubblico giovane.
- e) **Presentazione Power Point:** si intende la progettazione grafica di almeno due template coordinati ai vari materiali grafici realizzati.
2. Tutti i materiali progettati dovranno essere forniti all'Università in formato aperto per i successivi riutilizzi e modifiche da parte dell'Ateneo.
3. Con la consegna del prodotto finale da parte dell'Affidataria, l'Università della Valle d'Aosta acquisisce la proprietà piena ed esclusiva di quanto in esso contenuto, di tutti i diritti che ne derivano, nessuno escluso, nonché la piena ed esclusiva proprietà dei supporti necessari alla riproduzione e al riutilizzo delle opere proposte.
4. L'Affidataria riconosce all'Università della Valle d'Aosta, in qualità di editore delle opere stesse, il diritto alla tutela, utilizzazione, traduzione e sfruttamento, anche economico, di tutto il materiale proposto e prodotto. Il medesimo diritto si intende esteso al materiale che verrà successivamente rielaborato a cura dell'Università della Valle d'Aosta. Essa sarà quindi libera di utilizzare e disporre, direttamente o indirettamente, di tali opere, ideazioni o elaborazioni sia durante sia dopo l'esecuzione del presente rapporto contrattuale, in Italia ed all'estero, di farle utilizzare da altri e di apportare ad esse ogni e qualsiasi adattamento, modifica, variazione o aggiunta, senza che l'Affidataria possa vantare alcuna pretesa o diritto.
5. L'Affidataria assume la responsabilità piena ed esclusiva nei confronti dei terzi che dovessero rivendicare su parti e/o elementi del progetto diritti d'autore e/o brevetti. L'Affidataria stessa non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, documenti, prodotti, dati e informazioni relativi alle attività oggetto di contratto o utilizzare gli stessi, in misura anche parziale, senza il preventivo assenso scritto dell'Università della Valle d'Aosta.
6. L'elenco delle attività è indicativo e non esaustivo. L'Affidataria, pertanto, potrà essere chiamata a svolgere tutte le altre attività complementari e/o similari a quelle finora descritte che dovessero rendersi necessarie per assicurare la legittimità delle procedure.

Articolo 2 – Corrispettivo del servizio

1. Il corrispettivo da riconoscere all'Affidatario per il servizio in oggetto è stabilito in euro 18.056,00 (diciottomilacinquantasei/00), comprensivo di ogni onere e dell'IVA di legge al 22%,



come previsto dalla stazione appaltante e come risultante dall'offerta avanzata in sede di presentazione del preventivo, alle condizioni tutte di cui alla procedura di affidamento.

2. Le prestazioni afferenti al servizio in oggetto non comportano rischi da interferenza. I costi per la sicurezza da interferenze, pertanto, sono pari a zero euro (**€ 0,00**).

2.1. Modalità di pagamento

1. Il pagamento del corrispettivo della prestazione avverrà in tranche ad avanzamento dell'attività, secondo le scansioni temporali di seguito specificate, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture elettroniche emesse dall'affidatario:
 - **Primo acconto del 30%** dell'importo contrattuale, a seguito della sottoscrizione del contratto di affidamento;
 - **Il saldo del 70%**, al termine delle attività di promozione.
2. La fattura dovrà riportare la seguente dicitura: "*Servizi grafici*". Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, l'Appaltatore dovrà indicare nella fattura il codice univoco dell'ufficio committente UF2EU2.
3. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., e ai fini dell'immediata tracciabilità dei pagamenti, il pagamento delle prestazioni avverrà da parte dell'Amministrazione con accredito del corrispettivo su un conto dedicato, anche non in via esclusiva, all'oggetto della presente procedura che dovrà essere opportunamente comunicato al Committente. L'Appaltatore, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento.
4. A seguito delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) le fatture inerenti le prestazioni in oggetto dovranno essere emesse dall'appaltatore con imponibile ed IVA ai sensi del nuovo art. 17-ter del decreto IVA - DPR 633/72; l'Amministrazione erogherà all'appaltatore il solo corrispettivo al netto dell'IVA, versando l'imposta direttamente all'erario.

Articolo 3 – Durata dell'affidamento del servizio

1. La durata dell'affidamento decorre dalla data di sottoscrizione del contratto per 12 mesi.

Articolo 4 – Obblighi ai sensi della Legge n. 136/2010

1. L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui si tratta, costituisce, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto di appalto.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente disciplinare d'incarico, il codice identificativo gara (CIG B364F5FE61) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.
3. L'Amministrazione e l'Affidatario, per quanto di propria spettanza, si impegnano a custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.



Articolo 5 – Spese contrattuali

1. Le spese tutte relative alla regolarizzazione fiscale del contratto saranno a carico dell'affidatario che assumerà ogni onere relativo alla mancata o inesatta osservanza delle norme in materia.

Articolo 6 – Ritardi nell'esecuzione e penali

1. È stabilita una penale da calcolarsi in base alla gravità del ritardo, tra un minimo dell'1% e un massimo del 3% sull'importo aggiudicato, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, previa contestazione formale degli addebiti. Oltre alla penale di cui sopra, l'aggiudicatario risponderà di ogni danno che, per effetto del ritardo, dovesse derivare all'Ateneo.
2. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.
3. L'importo relativo alla penale sarà trattenuto sul mandato di pagamento relativo al saldo, fatta salva, in ogni caso, la facoltà per l'Università di risolvere il contratto e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

Articolo 7 - Recesso

1. L'Università ha il diritto di recedere unilateralmente, per giusta causa, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, dal contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Affidatario tramite PEC.
2. Per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - la cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto Affidatario;
 - l'emanazione, nei confronti dell'Affidatario, di una o più misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 1423/1956;
 - la condanna dell'Affidatario, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;
 - l'accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa in capo ai soggetti previsti dal D.lgs. n. 218/2012, nel corso di esecuzione del contratto;
 - la perdita dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dall'Avviso di manifestazione e relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo.
3. L'Università potrà in qualunque momento recedere dagli impegni assunti con il presente contratto nei confronti dell'Affidatario qualora nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti, i quali modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine.
4. In caso di recesso il Fornitore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento dei servizi effettuati, purché regolari, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi eventuale ed ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.

Articolo 8 - Risoluzione

1. Nel caso di inadempienze o omissioni nonché di inefficienza e/o inadeguatezza del servizio offerto, di esecuzione irregolare, di mancato rispetto del presente contratto, o di insufficiente prestazione di servizio, l'Ateneo, a mezzo PEC, potrà intimare all'Affidatario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi.



2. L'ipotesi del protrarsi dell'inadempimento o del non esatto adempimento oltre il suddetto termine, è causa di risoluzione del presente Contratto, senza che l'Affidatario abbia nulla a pretendere e fatto salvo il diritto dell'Ateneo a ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Affidatario per il risarcimento dell'ulteriore danno. La risoluzione del contratto dà diritto all'Ateneo di rivalersi su eventuali crediti dell'Affidatario, nonché sulla garanzia prestata.
3. Il presente Contratto si intenderà altresì risolto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e senza che l'Affidatario abbia nulla a pretendere e fatto salvo il diritto dell'Ateneo al risarcimento del danno subito, nei seguenti casi:
 - violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo articolo 9;
 - mancata osservanza del divieto di cessione del contratto e dei crediti di cui all'articolo 14;
 - mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti di dipendenti e dei collaboratori;
 - violazione da parte dell'Affidatario degli obblighi derivanti dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - raggiungimento dell'importo massimo delle penali previste pari al 10% del valore del presente Contratto;
 - in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/01, che impediscano all'Affidatario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venire meno di alcuni dei requisiti minimi richiesti relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste.

Articolo 9 - Eventuali obblighi a carico dell'Affidatario

1. L'Affidatario è tenuto ad assumere verso i propri dipendenti tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro nonché di previdenza ed assicurazioni sociali obbligatorie e oneri relativi, manlevando espressamente l'Ateneo da qualsivoglia responsabilità.
2. Sono a carico dell'Affidatario tutte le provvidenze necessarie ad evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, mettendo in atto tutti gli adempimenti previsti per la sicurezza sul lavoro.
3. L'Università non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare dall'Affidatario e/o dai suoi dipendenti o incaricati durante o in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto o per qualsiasi altra ragione o causa, convenendo che ogni rischio compreso o compensato dal corrispettivo del presente appalto viene assunto integralmente e direttamente dall'Affidatario che si obbliga sin da ora a manlevare l'Ateneo da ogni conseguenza dannosa.
4. Durante l'esecuzione del servizio, il gruppo di lavoro proposto in sede di offerta non potrà essere modificato, né nel numero complessivo, né nelle qualifiche professionali indicate, se non previo consenso dell'Amministrazione. In ogni caso, i componenti dovranno avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai soggetti da sostituire.
5. L'Affidatario solleva l'Università della Valle d'Aosta da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta e indiretta, verso terzi, comunque connessa alla fornitura del servizio affidato. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Ateneo, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
6. Si sottolinea altresì che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui l'Affidatario sarà venuto a conoscenza nello svolgimento del servizio dovranno



essere considerati riservati e non divulgabili dall'Affidatario stesso. A tal fine, l'Affidatario si obbliga ad adottare con i propri eventuali dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza delle informazioni e/o della documentazione.

7. Fermi restando gli obblighi connessi alla riservatezza delle informazioni acquisite, l'Affidatario potrà citare i contenuti essenziali del presente contratto, nel caso in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Affidatario medesimo a gare e appalti.

Articolo 10 - Controversie e foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione, alla validità ed alla risoluzione del presente Contratto, il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Aosta.

Articolo 11 - Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto si fa rinvio alle norme del D.lgs. n. 36/2023 e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice civile.

Articolo 12 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso è disciplinato dall'articolo 35 del D. Lgs n. 36/2023.

Articolo 13 - Codice di comportamento di Ateneo

1. L'Affidatario si impegna ad applicare al presente servizio, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università della Valle d'Aosta, pubblicato sul sito dell'Ateneo, www.univda.it, nella sezione denominata "Normativa".

Articolo 14 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto e/o i crediti derivanti dal Contratto medesimo, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In difetto di adempimento ai suddetti obblighi, l'Ateneo ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto medesimo, ai sensi del precedente articolo 8.

Articolo 15 – Clausola finale

1. Il presente contratto comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni in esso contenute.
2. Si considerano parte integrante del presente contratto le prescrizioni contenute nell'Avviso Pubblico di cui alle premesse del presente, ivi inclusi i relativi allegati.
3. Per quanto non espressamente previsto si applicano tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici e quelle del Codice civile in quanto applicabili.

Articolo 16 - Trattamento dei dati personali

1. Ai fini della stipula del contratto, è richiesta all'Affidatario la compilazione dell'Autocertificazione GDPR.
2. Lo svolgimento del servizio di cui al presente contratto prevede la raccolta e fornitura, anche sotto forma documentale, di dati e informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali.
3. I dati raccolti sono trattati, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento in oggetto.

4. Il titolare del trattamento è l'Università della Valle d'Aosta. Il responsabile della protezione dei dati dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste è contattabile ai seguenti indirizzi: e-mail: rpd@univda.it – PEC: protocollo@pec.univda.it con una comunicazione avente ad oggetto: “All’attenzione del RPD dell’Università della Valle d’Aosta”.

Per l'Università della Valle d'Aosta

Dott.ssa Lucia Ravagli Ceroni

(firmato digitalmente)

Per la ditta Briefing Adv Progetti di Comunicazione Sas

Dott. Tiziano Salerno

(firmato digitalmente)